



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Club Alpino Italiano (proponente il solo ricorso principale), Legambiente Nazionale-Aps- Rete Associativa-Ets, Comitato Tutela Devero Ets Odv, Federazione Nazionale Pro Natura Aps, Mountain Wilderness Italia Aps, in origine rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, cui è subentrata, quanto ai ricorrenti Comitato Tutela Devero Ets Odv, Federazione Nazionale Pro Natura Aps, Mountain Wilderness Italia Aps, l'avvocato Veronica Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

Comune di Baceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marisa Zariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della D.D. 21 marzo 2023, n. 191 DPR 357/97 e s.m.i, art. 5, l.r. 19/2009, art. 43.

Progetto: "Il grande Est di Devero: Percorso cicloescursionistico tra gli alpeggi del Bettelmatt". Comune: Baveno [così nel testo, ndr Baceno] (VCO). Proponente: Ente Gestore delle Aree Protette dell'Ossola. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC/ZPS IT 1140016 "Alpi Veglia Devero e Monte Giove" – pubblicata sul BUR di Regione Piemonte il giorno 30.3.2023, con cui la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di valutazione d'incidenza del progetto "Il Grande Est di Devero: Percorso ciclo-escursionistico tra gli alpeggi del Bettelmatt";

-degli atti connessi;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/7/2023:

per l'annullamento

a) della Deliberazione n. 37 del 11.4.2023, con cui la Giunta del del Comune di Baceno ha approvato il progetto definitivo relativo il Percorso ciclo-escursionistico tra gli alpeggi del Bettelmatt "Il Grande Est di Devero"; ora fattibilità tecnica ed economica, art.41 comma 6° Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) Proponente: Ente di Gestione aree Protette dell'Ossola Via le

Pieri n. 13 – 28868 Varzo (VB), con tutti gli allegati elencati, ivi incluso il titolo edilizio, l'Autorizzazione Paesaggistica con Procedimento Semplificato del 9.5.2023 nonché dell'autorizzazione allo svincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. n.45/89 (delibera pubblicata all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal giorno 18 aprile 2023);

b) della Determina Area Amministrativa n. 250 del 25.5.2023 di approvazione del progetto esecutivo, con cui l'Ente Gestore ha validato ed approvato “Il progetto esecutivo Il Grande Est di Devero: percorso ciclo – escursionistico tra gli alpeggi del Bettermatt” con tutti i relativi allegati, ivi inclusa l'Autorizzazione Paesaggistica con Procedimento Semplificato del 9.5.2023 nonché l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico, determina pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal giorno 25.5.2023 al 10.6.2023;

c) degli atti connessi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, nonché del Comune di Baceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la censurata, positiva valutazione di incidenza ambientale del progetto denominato “*Il grande est di Devero, percorso ciclo escursionistico tra gli alpeggi del Bettelmatt*”, in parte collocato nel Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero e interamente inserito nel Sito Natura 2000 IT1140016 “Alpi Veglia e Devero – Monte Giove”, approvata con Determina regionale DD191/A1601C/2023 (doc. 2 Regione).

2. Il progetto in questione prevede interventi di sistemazione e adeguamento di un percorso escursionistico e ciclo – escursionistico esistente, individuato quale anello “Grande Est di Devero” negli allegati cartografici al Regolamento “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero e del Parco naturale Alta Valle Antrona”, approvato con unanime Deliberazione di Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola n. 44/2021 (doc. 3 Regione). L’iter di approvazione del citato Regolamento prevedeva la preventiva sottoposizione del medesimo alla Consulta per la promozione del territorio, organismo con funzioni consultive previsto dalla l.r. 19/2009, in cui trovano rappresentanza il Club Alpino Italiano e altre associazioni di tutela ambientale, venatorie, agricole e di promozione del territorio, le guide alpine e altre specifiche realtà territoriali, al fine di raccoglierne le osservazioni; il medesimo documento, elaborato all’esito della richiamata consultazione, otteneva il positivo parere della Comunità delle Aree Protette, costituita, tra l’altro, da tutti i Sindaci dei Comuni dei Parchi (Deliberazione n. 5/2021, doc. 4 Regione).

3. A seguito dell’adozione del suddetto Regolamento, l’Ente di gestione ha quindi proceduto ad approvare il progetto con Decreto del Presidente dell’Ente n. 22/2022, poi ratificato dal Consiglio con propria deliberazione n° 42/2022: entrambi gli atti venivano pubblicati sull’Albo del Parco on line (docc. 6 e 7 Regione); seguiva mandato alla Direzione dell’Ente di procedere con la candidatura a valere sul Bando di finanziamento emesso dal GAL Laghi e Monti Vco, Operazione 7.5.2 (doc. 8 Regione). Il progetto, corredato dallo studio di incidenza, redatto da professionista esterno incaricato dall’amministrazione proponente, veniva quindi trasmesso alla Regione Piemonte in data 15 febbraio 2023.

4. La Regione Piemonte pubblicava, in data 6.3.2023, avviso di avvio del procedimento sul portale dedicato SIVIA, concludendo il relativo procedimento con la valutazione di incidenza “positiva” del 21.03.2023, pubblicata sul B.U.R. il successivo 30.03.2023. La proposta progettuale “Il Grande Est di Devero: Percorso ciclo-escursionistico tra gli alpeggi del Bettelmatt” veniva così ammessa a

finanziamento per un importo pari a €134.956,02 (pari al 90% dell'opera) a valere sul Bando P.S.R. Op. 7.5.2. Il Comune di Baceno, con nota n. 1592 del 8 marzo 2023, confermava il proprio co-finanziamento per un importo pari a €15.000,00. (doc.13 Regione).

5. Avverso la citata positiva valutazione di incidenza sono insorti i ricorrenti, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:

1. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione di Aarhus. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi in tema di partecipazione. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 357/97. Violazione e/o falsa applicazione delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza." Violazione e/o falsa applicazione della L.R Piemonte 29/06/2009, n. 19. Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 del TFUE. Eccesso di potere per violazione dei principi in tema di partecipazione ambientale;

2. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 357/97. Violazione e/o falsa applicazione della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 . Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n. 54-7409 " art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Violazione e/o falsa applicazione delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)". Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 del TFUE. Violazione dell'art. 9 della Costituzione come modificato da LC 1/2022. Violazione e/o falsa applicazione delle norme di gestione del sito. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, degli erronei

presupposti di fatto. Irragionevolezza. Violazione del principio di precauzione.

6. Si è costituita la Regione Piemonte.

7. Con motivi aggiunti gli originari ricorrenti – con esclusione del Club Alpino Italiano - censuravano altresì gli atti comunali di approvazione del progetto, chiedendone l'annullamento in quanto affetti da invalidità derivata rispetto alla propedeutica e già censurata VinCA e, comunque, ribadendo avverso i medesimi le censure già formulate con l'impugnativa principale, come di seguito rubricate:

1. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione di Aarhus. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi in tema di partecipazione. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 357/97. Violazione e/o falsa applicazione delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza" Violazione e/o falsa applicazione della L.R Piemonte 29/06/2009, n. 19. Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 del TFUE. Eccesso di potere per violazione dei principi in tema di partecipazione ambientale;

2. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 357/97. Violazione e/o falsa applicazione della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 . Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n. 54-7409 " art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Violazione e/o falsa applicazione delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)". Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 del TFUE. Violazione dell'art. 9 della Costituzione come modificato da LC 1/2022. Violazione e/o falsa applicazione delle norme di gestione del sito. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, degli erronei presupposti di fatto. Irragionevolezza. Violazione del principio di precauzione.

8. Si costituivano l'ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola nonché il Comune intimato.

9. La domanda di sospensione cautelare, formulata da taluni degli originari ricorrenti con istanza depositata in data 5.9.2023, è stata accolta, all'esito della camera di consiglio del 5.10.2023, con ordinanza n. 368/2023, fissando l'udienza pubblica di discussione per il 13.11.2024.

Le separate impugnazioni della pronuncia cautelare da parte dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e della Regione Piemonte sono state riunite e respinte dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza n. 116/2024, motivata sulla base della avvertita esigenza di mantenere la *res adhuc integra* sino alla pronuncia nel merito, con indicazione di fissazione della relativa udienza pubblica in tempi compatibili con l'eventuale ripresa dei lavori o la messa in sicurezza di quanto realizzato.

10. Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa Ets e Club Alpino Italiano – CAI hanno rinunciato al ricorso, con atto di rinuncia notificato alle altre parti costituite i rispettivi atti, confermato con nota del 4.6.2024.

11. A seguito di ulteriori scambi di atti difensivi, all'udienza pubblica del 6.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In limite il Collegio dà atto della rinuncia al ricorso da parte di Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa Ets, notificata alle altre parti costituite in data 31.08.2023, nonché del Club Alpino Italiano – CAI, parimenti rinunciante con proprio atto notificato in data 15.05.2024. Entrambi gli atti risultano sottoscritti dal difensore e dalle parti personalmente, per mano dei rispettivi legali rappresentanti, e nulla è stato opposto dalle altre parti, con conseguente perfezionamento della fattispecie estintiva di cui all'art. 84, comma 3, cod. proc. amm..

2. Quanto al merito dell'impugnativa, con la prima, composita doglianza del ricorso principale le deducenti contestano l'illegittimità della positiva valutazione di

incidenza, ritenendo che la stessa sia stata emanata in spregio alle garanzie partecipative imposte dall'ordinamento.

La doglianza non può essere accolta.

2.1. In primo luogo, non può rinvenirsi nel disposto dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" una generale prescrizione che imponga la partecipazione del pubblico alla valutazione di incidenza: *"3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica"*.

Pertanto l'apertura del procedimento alla partecipazione dell'opinione pubblica, ovvero dei privati interessati, costituisce una mera facoltà dell'amministrazione procedente.

Parimenti, la stessa Convenzione di Aarhus al relativo articolo 6, c. 1 lett. b) demanda al diritto nazionale le modalità di partecipazione in relazione ad attività non elencate nel relativo allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Orbene, l'ordinamento nazionale, al quale la convenzione rinvia, non ha individuato una scansione procedimentale che preveda un termine di pubblicazione e partecipazione: ai sensi dell'art. 5, c. 8, del D.P.R. 357/1997, è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione competente la scelta di attivare la consultazione preventiva degli interessati: *"8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi"*.

Nel tratteggiato tessuto normativo, sono intervenute con funzione interpretativa e ricostruttiva le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, di cui all’Intesa del 28.11.2019, redatte al fine di chiarire il combinato disposto di quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., nonché dalla Convenzione internazionale di Aarhus (1998) ratificata dall’UE con Direttiva 2003/4/CE e dall’Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108 (doc. 25 ricorrenti, contenente al paragrafo 1.12 indicazioni relative ai progetti - quale quello in questione - non assoggettati alle procedure di VAS o VIA di cui al D.lgs 152/06).

Le richiamate linee guida, sebbene accordino, in ossequio alla giurisprudenza unionale, più pregnanti garanzie partecipative, disciplinandone termini e modalità, necessitano tuttavia, proprio in attuazione dell’Intesa del 28.11.2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di recepimento da parte dell’ordinamento regionale, intervenuto per quanto qui di interesse con Deliberazione della Giunta piemontese n. 55-7222 del 12.7.2023, successiva alla valutazione di incidenza censurata. Non possono, pertanto, ritenersi autonomamente precettive prima dell’entrata in vigore della norma regionale.

Sotto altro profilo, gli interventi in questione non risultano ricompresi in una procedura di v.a.s. o di v.i.a., con conseguente inapplicabilità delle relative previsioni in punto di pubblicità e partecipazione e con riespansione della piena discrezionalità dell’Amministrazione procedente quanto all’opportunità di attivare il previo coinvolgimento partecipativo degli interessati, come rilevato da un pertinente arresto della giurisprudenza amministrativa: *“Sotto il profilo procedurale, la disposizione di cui all’art. 5, co 3 d.p.r. n.357/1997, unitamente alle citate linee guida regionali e nazionali, prevedono che il processo decisionale per l’espletamento della V.inc.a. sia articolato in tre livelli progressivi di*

valutazione denominati rispettivamente: Screening, Valutazione Appropriata e deroga ai sensi dell'art. 6.4. Per le procedure di valutazione di incidenza che non siano ricomprese nelle v.a.s ..o v.i.a. la fase della pubblicazione dell'avvio del procedimento e della documentazione è rimessa alla discrezionalità dell'autorità competente in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di un suo eventuale approfondimento” (Tar Abruzzo, Pescara, I, 3.1.2023 n. 3).

2.2. Fermo quanto sopra, anche accedendo all'interpretazione del diritto comunitario e convenzionale più rigorosa, patrocinata dalle deducenti e ancorata su alcuni arresti della Corte di Giustizia unionale che individuano nella pubblicità del procedimento e nella partecipazione del pubblico veri e propri elementi caratterizzanti la procedura di valutazione, il vaglio in merito al rispetto delle corrispondenti garanzie deve essere svolto verificando che queste non siano state in concreto pretermesse, senza che vengano in rilievo i termini procedurali solo successivamente introdotti nell'ordinamento regionale.

Nel caso di specie, occorre considerare che il tracciato oggetto di intervento e il relativo utilizzo quale percorso promiscuo escursionistico e cicloescursionistico sono stati individuati nella cartografia allegata al Regolamento dell'Ente Parco, adottato a seguito di diffusa e partecipata interlocuzione con soggetti portatori di interessi di tutela ambientale (doc. 3 Regione, pag. 15); gli atti di approvazione del progetto successivamente sottoposto alla censurata VInCA sono stati inoltre pubblicati sull'albo telematico dell'Ente di Tutela, come desumibile dai pertinenti certificati stesi in calce agli atti prodotti nel presente giudizio (docc. 6, 7 e 8 Regione); un gruppo di Associazioni e Comitati di tutela ambientale (Comitato Tutela Devero, Italia Nostra Sezione Locale del Verbano Cusio Ossola, Legambiente Il Brutto Anatroccolo Aps, Pro Natura Piemonte e Salviamo Il Paesaggio Valdossola), comprendente alcuni tra gli odierni ricorrenti, ha avuto accesso ai medesimi progetti a seguito di istanza ostensiva (docc. 10 e 11 Regione). Inoltre, dall'esame del documento n. 30 depositato dai ricorrenti, e, in particolare, dal relativo “Allegato 3 – Segnalazione inammissibilità GAL per mancanza

VIncA”, si evince che numerosi soggetti, tra cui i deducenti non rinunciatari della presente impugnativa (Comitato Tutela Devero, Federazione Nazionale Pro Natura e Mountain Wilderness) – benché non tutti autori della richiamata istanza ostensiva – abbiano sottoscritto un articolato atto di contestazione al progetto, inviato al GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola e, per conoscenza, alla Regione Piemonte, chiedendone la mancata ammissione del progetto al finanziamento con la seguente argomentazione *“A conferma dell’incompletezza del progetto (e della conseguente inammissibilità della domanda), si segnala che la Vinca è stata attivata solo nel dicembre 2022. Dunque dopo lo spirare del termine perentorio per la presentazione della domanda. Due mesi dopo la presentazione della candidatura (e quindi due mesi dopo lo spirare del termine ultimo) l’Ente di Gestione ha, infatti, affidato l’incarico per la redazione dello studio dello Studio di Incidenza al dott. Paolo Pirocchi”*. Dal tenore del documento deve desumersi che i relativi autori fossero già a conoscenza del procedimento di VIncA sin dalle relative fasi di avvio, propedeutiche alla trasmissione all’Ente regionale competente della relazione da parte del proponente, sebbene non consti alcuna specifica attività partecipativa in seno al medesimo (la firma digitale ivi apposta dal legale, reca il seguente riferimento temporale “2023.02.01 11:17:58”).

Quanto alla gravata valutazione di incidenza, è stato pubblicato il relativo avviso sul portale regionale dedicato, sufficiente a notiziare dell’avvio del relativo iter procedimentale, ancorché carente dei relativi allegati: benché nessuno tra i ricorrenti abbia - neppure tardivamente - inviato osservazioni o documentazione in forza delle garanzie partecipative, quest’ultime comunque sono state attivate, ponendoli in condizione di interloquire preventivamente con l’amministrazione.

In altri termini, non è stata pregiudicata la facoltà di partecipazione delle Associazioni ricorrenti, in quanto le stesse hanno avuto piena conoscenza della pendenza del procedimento sin dalla *“fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva”*

(Convenzione di Aarhus, art. 6, par. 4).

3. Con la seconda, composita censura, gli esponenti contestano l'illegittimità della VInCA per eccesso di potere in guisa delle figure sintomatiche di travisamento degli elementi di fatto e di diritto, nonché dell'istruttoria incompleta, lacunosa e priva dei dati oggettivi necessari per effettuare la valutazione richiesta per i siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; avverso il gravato provvedimento deducono plurimi profili di contrasto con le disposizioni costituzionali e comunitarie, nonché con la pertinente normativa nazionale, statale e regionale.

A seguito di un più approfondito esame della controversia propria della fase del merito, il Collegio ritiene di esprimere al riguardo il seguente giudizio di infondatezza.

3.1. Ferma l'inclusione del percorso oggetto di intervento nel perimetro del Sito di Interesse Comunitario – Zona di Protezione speciale (SIC-ZSC) - Zona di Protezione Speciale (ZPS) - denominato "IT 1140016 "Alpi Veglia Devero e Monte Giove", nonché nella Rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e beneficiante della corrispondente cornice di tutela, la positiva conclusione del procedimento di VInCA con prescrizioni (da qualificarsi quali "misure di mitigazione") esclude *in re ipsa* che possano trovare applicazione le invocate "misure compensative" di cui all'art. 6 c. 4 della richiamata Direttiva, in quanto previste solo per superare una valutazione di segno negativo in presenza di un progetto comunque da realizzarsi per qualificati motivi di interesse pubblico, non pertinenti al caso di specie.

3.2. Quanto al contenuto e alla struttura della valutazione, alla fattispecie risulta applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 5 c. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, laddove rinvia al relativo Allegato G "Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti". Neppure sotto tale profilo, la valutazione gravata si colloca al di fuori del paradigma normativo nel senso patrocinato dalle deducenti, come di seguito meglio chiarito in relazione a ciascuna delle direttrici contestative sviluppate da queste ultime.

3.3. In premessa le Associazioni ritengono il tracciato approvato parzialmente nuovo e non meramente ricognitivo della rete sentieristica censita, con conseguente nuova ed illegittima compromissione di habitat naturali protetti.

Orbene, dall'esame della documentazione versata agli atti non può evincersi alcuna "deviazione di circa 500 metri" con costituzione di un nuovo sentiero in habitat prioritario 6230 - Nardeto, con violazione, tra l'altro del divieto regionale di modifica ai percorsi escursionistici di cui alla L.R. 12/2010 e delle misure di conservazione del sito Natura 2000 in questione: dalla documentazione di causa emerge infatti l'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento di un segmento del percorso appartenente alla viabilità storica già individuato nelle mappe catastali e praticato da tempi risalenti (doc. 40 Regione Piemonte). Tale circostanza consente di superare altresì le censure che si attestano sulla mancata inclusione del tratto *de quo* nella rete sentieristica regionale: per un verso, non può conferirsi efficacia costitutiva a tale inserimento, per altro verso, come chiarito anche dalla nota del GAL Laghi e Monti del Vco responsabile del bando, tale incombenza deve essere curato dal proponente "prima della presentazione della domanda di saldo" del contributo (doc. 43 Regione).

Le opere eseguite, complessivamente considerate, comportano un modesto allargamento della sede sentieristica preesistente, volto a irregimentare e convogliare i flussi di escursionisti e ciclo-escursionisti sul relativo sedime, al fine di evitare che si disperdano in piste secondarie con pregiudizio per gli habitat oggetto di conservazione. La maggiore estensione nominale della superficie sentieristica, in altri termini, risulta valutata e compensata dalla prospettata riduzione delle divagazioni all'esterno del percorso (ben visibili nel doc. 35 di parte resistente), la necessità delle quali verrebbe meno anche all'esito delle opere di sistemazione delle sezioni erose e danneggiate, oggi pericolose e scarsamente praticabili. Alla luce degli elementi testè richiamati, le argomentazioni di parte ricorrente svolte nella memoria depositata il 15.5.2024 non paiono conclusive,

poiché si limitano a denunciare la permanenza in altro sito non facente parte del progetto in questione di tracce multiple anche all'esito di lavori di ampliamento della sede sentieristica, non estendibili *de plano* alla vicenda oggetto di ricorso.

I lavori, inoltre, prevedono in gran parte consolidamenti ed interventi manutentivi con l'uso di materiali in gran parte autoctoni, nonché la costruzione di una passerella per limitare l'impatto sulla torbiera situata ai margini dell'attuale percorso, come desumibile, tra l'altro, dal filmato realizzato da emittente locale e depositato dal Comune resistente (doc. 7), nonché dal compendio fotografico prodotto dalla Regione Piemonte (docc. da 21 a 33).

L'insieme degli elementi sin qui richiamati e descritti restituisce una dimensione dell'intervento eseguendo piuttosto modesta, ove gli elementi di ripristino e conservazione dei percorsi esistenti e l'aggiunta di nuovi manufatti e presidi a tutela degli habitat naturali più fragili prevalgono sul piano funzionale rispetto a quelli di potenziamento del percorso escursionistico.

3.4. Tanto premesso, i quattro nuclei contestativi individuati dai ricorrenti, da cui dovrebbe desumersi l'illegittimità della gravata VInCA, si incentrano sulle carenze del procedimento valutativo regionale in relazione a: (i) mancato cumulo degli effetti e relativa valutazione (§ 2.18.1); (ii) presenza di minacce effettive agli habitat protetti (§ 2.19.1 pregiudizio agli habitat protetti); (iii) assenza di dati attendibili in ordine alle presenze pedonali ed escursionistiche (§ 2.20.1); (iv) assenza del monitoraggio ed inadeguatezza delle misure di mitigazione (§ 2.21.1).

L'esiguità delle opere e la valorizzazione sul piano teleologico degli interventi quali diretto presidio degli habitat naturali protetti impediscono l'accoglimento delle suddette contestazioni.

3.4.1. Quanto al primo nucleo censorio, incentrato sul "mancato cumulo degli effetti e relativa valutazione", rileva in senso contrario la modesta consistenza degli interventi in questione. Infatti non è provata la denunciata realizzazione di una "bike arena" avente le caratteristiche indicate dai ricorrenti, non potendo neppure ravvisarsi dall'esame della documentazione progettuale e dal compendio

fotografico depositati in giudizio che il percorso attuale muti in livello di difficoltà e si mostri, pertanto, idoneo alla frequentazione da parte di nuove categorie di fruitori.

Quanto dedotto sul punto dai ricorrenti, con rimando alle relazioni versate agli atti, peraltro, si limita a rappresentare l'esistenza ovvero la previsione nel tempo di altri interventi di natura e consistenza eterogenea su varie porzioni del sito natura 2000 in questione, individuando per ciascuno le iniziative intraprese per contrastarne la realizzazione, senza tuttavia identificarne alcuno specifico profilo di interferenza con il progetto in questione (doc. 29 ricorrenti); neppure nella relazione di contestazione alla VInCA prodotto (doc. 30 ricorrenti) si rinviene alcun apporto in tal senso, salvo una più precisa disamina sul punto. Gli interventi collegati a quello in esame sono peraltro riportati nella relazione illustrativa del proponente (doc. 6 ricorrenti, paragrafi 3 e ss). In ogni caso, la dichiarata funzione del progetto qui contestato è quella di incidere sui luoghi e sui fattori antropici già presenti con limitati e specificamente valutati interventi, la cui finalità è proprio il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riduzione dell'impatto sul sito: tale circostanza assume rilievo anche sotto il profilo dell'esclusione di specifici profili di interferenza.

3.4.2. Quanto al secondo nucleo censorio, incentrato sulla "presenza di minacce effettive agli habitat protetti", gli esponenti omettono di considerare che queste ultime, individuate nella relazione alla VInCA, risultano già presenti, oltre che per effetto della presenza di escursionisti, anche quale conseguenza dell'antropizzazione dell'area derivante dalle tradizionali attività zootecniche e agricole ivi svolte da tempi risalenti. Le richiamate minacce, tuttavia, sono contrastate – quantomeno per la relativa componente turistica - proprio dalle opere oggetto di contestazione: quest'ultime, come visto, riducono le divagazioni dal percorso in virtù di un sedime chiaramente tracciato e percorribile in sicurezza, nonché della posa di una passerella sopraelevata che rende la camminata meno

accidentata e, al tempo stesso, preserva dal calpestio il delicato ambiente della torbiera. L'impatto sulle specie oggetto di protezione, inoltre, è stato valutato – come chiaramente desumibile anche dall'articolata biografia a supporto della relazione del proponente - alla luce della rimarcata esiguità dei lavori e dell'assenza di elementi idonei a giustificare l'adozione di ulteriori misure rispetto a quelle previste. Quanto alle opere in sé considerate, ogni puntuale intervento è dettagliatamente descritto e specificamente considerato sotto il profilo delle relative implicazioni ambientali.

3.4.3. Il terzo e quarto nucleo censorio, incentrati rispettivamente sulla “assenza di dati attendibili in ordine alle presenze pedonali ed escursionistiche” e sulla “assenza del monitoraggio ed inadeguatezza delle misure di mitigazione”, non trovano conferma nel contenuto della relazione di incidenza propedeutica al censurato provvedimento: nelle sezioni conclusive (Relazione di incidenza, doc. 4 ricorrenti, paragrafi 7 e ss), infatti, sono evidenziati il volume dei fruitori pregressi e la proporzione tra le rispettive categorie di utenti. Quanto alle misure di mitigazione (ibid., par. 8.6 e ss), sono previste non soltanto in relazione al cantiere ma anche in riferimento al possibile impatto della frequentazione turistica sulle specie animali presenti nell'habitat in questione, la cui tutela è affidata anche all'entrata in vigore del Regolamento predisposto dall'Ente proponente (ibid., par. 8.6.1.).

I richiamati elementi sono sintomatici di una puntuale e approfondita considerazione delle problematiche connesse al potenziale – seppure non numericamente quantificabile a priori - aumento dei relativi fruitori.

Sotto altro profilo, la programmata posa di idonea segnaletica, nonché la presenza di un regolamento che disciplina le attività ammesse all'interno del Parco e sanziona sul piano pecuniario le eventuali trasgressioni, costituisce un credibile presidio e tutela degli ambienti naturali, cui si connette un'implicita attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte dello stesso Ente promotore.

3.5. In definitiva, per un verso deve essere smentita la paventata frizione con le norme di rango primario denunciate dalla difesa ricorrente, non risultando la

gravata valutazione discostarsi dal paradigma normativo di cui all'art. 5 DPR 357/97 e relativo Allegato G, anche avuto riguardo alla consistenza dei lavori in progetto; per altro verso, la censurata valutazione da parte dell'Ente regionale si colloca, anche in ragione dei prevalenti profili di apprezzamento scientifico ed ambientale, solidamente all'interno di un giudizio connotato da discrezionalità tecnica, che la rende sindacabile avanti all'adito giudice solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità e mancata coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, non ravvisabile nel caso di specie; per ogni altro profilo attinente al merito della valutazione, l'adito Tribunale non può in alcun modo sostituirsi all'amministrazione.

3.6. Il complessivo rigetto delle doglianze avverso la valutazione alla luce delle superiori considerazioni smentisce i paventati ulteriori profili di frizione con la normativa costituzionale e unionale, nonché nazionale e regionale indicati in rubrica.

4. Il primo mezzo di gravame dei motivi aggiunti di ricorso, in quanto ricalcante integralmente le censure svolte con la prima censura del ricorso principale, deve essere respinto, con richiamo alle considerazioni ivi svolte.

5. Il secondo mezzo di gravame dei motivi aggiunti, nuovamente riproduttivo della seconda censura del ricorso principale, merita di essere parimenti respinto sulla base delle motivazioni sviluppate avverso quest'ultima.

6. In definitiva, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.

7. La particolarità e complessità delle questioni dedotte militano per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Andrea Maisano, Referendario

Marco Costa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Costa

IL PRESIDENTE

Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO